

Reg. Sent. 1594/2024

Depositata il 05.11.2024

n. 805/2024 R.G. Tribunale

n. 1725/2023 R.G. notizie di reato

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**

**SENTENZA**

**(art. 544 e segg. c.p.p.)**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Pescara - Giudice Dott. Nicola Colantonio - all'udienza del 25-10-2024, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

F. F., nato in (...) il (...), ivi residente alla Via (...), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia;

Libero Assente

Difensore di Fiducia Avv.to R. F.;

**• IMPUTATO:**

Del reato di cui all'art. 73, comma 4°, D.P.R. n. 309/1990, c.p., perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del medesimo decreto, cedeva a D. S. V. S. un involucro del peso di 2,62 gr. contenente sostanza stupefacente del tipo hashish e perché deteneva, all'interno del veicolo Fiat Punto tg. (...), allo stesso in uso, un involucro contenente 74,70 gr. di hashish e 5,63 gr. di marijuana, sostanze stupefacenti che, per quantità e modalità di presentazione, per la circostanza della cessione appena effettuata, e per il rinvenimento, nella disponibilità dello stesso, di un bilancino di precisione, appariva palesemente destinata ad uso non esclusivamente personale.

Con la recidiva specifica e nel quinquennio.

In Pescara, il 22 aprile 2023.

Con la recidiva, ex art. 99 co. 3 c.p.

## • CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

o P. M. in persona della Dott.ssa Angela Sollecchia;

o Avv.to R. F.;

o **Le parti hanno concluso come da verbale.**

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il P.M. citava a giudizio F. F. contestandogli il reato riportato in epigrafe.

La parte, nel termine di legge, chiedeva la definizione del procedimento con il rito del giudizio abbreviato, di cui agli artt. 438 e segg.

All'udienza camerale del 25-10-24, all'esito della discussione, le parti concludevano come da verbale.

Osserva il Giudicante che, alla luce di tutte le risultanze probatorie legittimamente utilizzabili per la decisione (alla luce del rito prescelto), risulta incontestabilmente dimostrata la penale responsabilità' del prevenuto per la condotta, così come qualificata in dispositivo, descritta nell'imputazione.

Invero, la lettura dei verbali di comunicazione di notizia di reato, di S.I.T., di perquisizione e di sequestro così permette di ricostruire la vicenda.

Personale di Polizia Giudiziaria, nel corso di un servizio di osservazione iniziato nel mese di febbraio dell'anno 2023, poteva accertare che il Forgione, utilizzando una BMW nera intestata alla di lui madre, era solito raggiungere il parco Mucci ed entrare in contatto con svariati ragazzi che facevano uso di sostanze stupefacenti. Il teste D. F. A. dava conferma di aver visto che il Forgione, che utilizzava una BMW, era solito spacciare lo stupefacente ai ragazzi presenti nel parco. In data 10-02-2023, il personale di Polizia Giudiziaria procedeva al controllo dell'autovettura BMW indicata su cui si trovavano a viaggiare F. F. e tale A. L.: nella circostanza, il prevenuto consegnava agli operanti un involucri in cellophane contenente circa gr. 9,50 di sostanza del tipo hashish. Nelle immediatezze, il personale di Polzia Giudiziaria controllava tale D. S. V. S. che, a sua volta, consegnava un involucro in cellophane contenente circa gr. 2,62 di sostanza del tipo hashish. Preme segnalare che il D. S. riferiva al personale operante di aver acquistato la sostanza stupefacente dal F. (tale F. che utilizzava una BMW o Mercedes) pagando la somma di € 10,00. Preme segnalare che, successivamente, il

personale di Polizia Giudiziaria rinveniva, all'interno del veicolo Fiat Punto in uso al prevenuto, un bilancino di precisione, un involucri in cellophane contenente circa gr. 74,70 di sostanza del tipo hashish, nonché circa gr. 5,63 di sostanza del tipo marijuana; presso l'abitazione si accertava la presenza della somma di denaro in sequestro e di un coltello.

Il verbale di analisi (confrontato con il verbale di sequestro) sulle sostanze stupefacenti rinvenute nella disponibilità del prevenuto conferma che le stesse erano costituita da: gr. 2,408 di hashish, con un principio attivo pari al 4,29%, capace di garantire n. 4,13 dosi singole; gr. 61,316 di hashish, con un principio attivo pari al 5,04%, capace di garantire n. 123,61 dosi singole; gr. 4,675 di marijuana, con un principio attivo pari al 1,66%, capace di garantire n. 3,10 dosi singole.

Così compendiate le risultanze processuali, è incontestabile che il prevenuto acquisiva la disponibilità della sostanza stupefacente in sequestro e che deteneva, presso il proprio domicilio e nell'autoveicolo, i beni rinvenuti in sede di perquisizione.

In diritto, è buona regola segnalare che la destinazione della droga al fine di spaccio può essere dimostrata in base ad elementi oggettivi univoci e significativi, quali: il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello strumento che lo spacciatore tipicamente utilizza per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga (Cfr. Cass. n. 36755/04). Inoltre, preme evidenziare che, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità costituita dall'uso personale di stupefacenti, non si può prescindere da una valutazione della quantità della sostanza detenuta, in considerazione del rischio di cessione a terzi correlato all'accumulo di essa (Cfr. Cass. Sez. UN. n. 17/00: fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità dell'uso personale nella detenzione di grammi 50 di sostanza stupefacente). Fatte queste considerazioni, si rileva che il giudicabile deteneva un bilancino di precisione e delle sostanze stupefacenti diversificate che trasportava anche sulla pubblica via dove incontrava tossicodipendenti; inoltre, le affermazioni del teste D. S. confermano che il prevenuto era dedito all'attività di spaccio. Ciò può affermarsi anche perché la quantità di sostanza detenuta dal prevenuto era certamente superiore a quella necessaria a soddisfare le esigenze di un singolo soggetto, potendo garantire numerose dosi gratificanti.

Tale considerazione determina l'affermazione della penale responsabilità di F. F. in ordine al fatto di reato di cui all'imputazione. Il fatto di reato può considerarsi di lieve entità, ai sensi dell'art. 73, comma V, del DPR 309/90, atteso che il quantitativo di sostanza detenuta, sia pure

idoneo per lo spaccio, non può considerarsi rilevante; peraltro, la natura di “droga leggera” della sostanza detenuta per lo spaccio e la collaborazione prestata in sede di perquisizione dal prevenuto inducono all’applicazione di una sanzione prossima al minimo edittale. Poiché emergono, in contesti di luogo diversificati, sia condotte di detenzione a fine di spaccio che di spaccio effettivo in favore del D. S., si rilevano condotte plurime che, per lo stretto nesso telelogico e temporale, possono essere riunite sotto il vincolo della continuazione. Inoltre, deve escludersi la configurabilità della recidiva, atteso che nel certificato penale risulta iscritto un solo precedente definito ex art. 168 bis cp (Messa alla Prova).

Di conseguenza, il fatto di reato deve essere qualificato ai sensi degli artt. 81 cp e 73, comma V°, DPR 309/90. La sanzione applicabile in concreto e l’assenza di pregiudizi permettono la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Fatte queste premesse e visto l’art. 133 cp, pena equa per F. F. è mesi sei di reclusione ed € 1.000,00 di multa (pena base mesi sei di reclusione ed € 1.100,00 di multa; aumentata ex art. 81 cp a mesi nove di reclusione ed € 1.500,00 di multa; ridotta per il rito nella misura predetta), a cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di sequestro.

Lo stupefacente in sequestro ed i beni strumentali all’attività di spaccio devono essere confiscati e distrutti. Il denaro in sequestro, di valore non modesto, può essere restituito all’avente diritto, atteso che non può ritenersi provento esclusivo di attività di spaccio di lieve entità.

Si stima necessario indicare il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

#### **P. Q.M.**

Visti gli artt. 438, 533, 535 cpp, dichiara F. F. colpevole del reato lui ascritto, qualificata la condotta ai sensi degli artt. 81 cp e 73, comma V°, DPR 309/90 ed applicata la riduzione per il rito prescelto, e lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed € 1.000,00 di multa, nonché al pagamento delle spese processuali e di sequestro.

Pena sospesa alle condizioni di legge.

Confisca e distruzione dello stupefacente e della strumentazione in giudiziale sequestro.

Dissequestro e restituzione all’avente diritto del denaro in sequestro.

Motivazione riservata in giorni novanta.

Pescara 25-10-2024

Il Giudice